



COMUNE DI SERRAVALLE PISTOIESE

Provincia di Pistoia

Via G. Garibaldi nr. 54

Serravalle Pistoiese

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE

Approvato con deliberazione C.C. nr. 25 del 07-05-2013

Art. 1

OGGETTO

- 1) Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. 15/12/1997 n. 446, disciplina, nel Comune di Serravalle Pistoiese, l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche ai sensi dell'art. 1, del D.Lgs. 28/09/1998 n. 360, e successive modificazioni e integrazioni.-
- 2) Per le materie che non sono qui regolamentate si applicano le leggi vigenti.

Art. 2

APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'I.R.P.E.F

- 1) Sono tenuti alla corresponsione dell'addizionale comunale le persone fisiche aventi il domicilio fiscale nel Comune di Serravalle Pistoiese alla data del primo gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale.
- 2) L'addizionale è determinata applicando l'aliquota stabilita dall'Ente, al reddito complessivo computato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti per imposta, ed è dovuta se per lo stesso

anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche, nel rispetto delle normative vigenti.

Art. 3

DETERMINAZIONE DELL'ALIQUOTA

- 1) L'aliquota è determinata dal Consiglio Comunale con apposita deliberazione a norma dell'art. 1 commi 1 e ss del D. Lgs nr. 360/1998.
- 2) Ai sensi dell'art. 1 comma 11 del D. L. nr. 138/2011, a decorrere dall'anno 2013 l'aliquota è stabilita nella misura dello 0,7%.
- 3) Per gli anni successivi in assenza di apposita deliberazione si intende confermata l'aliquota vigente, ai sensi dell'art. 1 comma 169 della Legge Nr. 296/2006.-

Art. 4

ESENZIONE

- 1) A partire dal 1° gennaio 2013, ai sensi dell'art. 3 bis, del D. Lgs 360/1998 sono esenti dall'applicazione dell'addizionale all'IRPEF, tutti i contribuenti titolari di un reddito complessivo imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche annuo inferiore o uguale a € 12.000,00.
- 2) Se il reddito supera il predetto limite l'addizionale all'irpef si applica al reddito imponibile complessivo.
- 3) Con la delibera con cui viene variata l'aliquota, ai sensi del precedente art. 3, il Consiglio Comunale può stabilire una soglia di esenzione diversa.-

Art. 5

DECORRENZA

Il presente regolamento decorre dal 01/01/2013.